



Traduzione¹

Convenzione n. 174 concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti

Conclusa a Ginevra il 2 giugno 1993
Approvata dall'Assemblea federale il
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il
Entrata in vigore per la Svizzera il

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 2 giugno 1993 nella sua 80^a sessione;

viste le pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, come pure la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici, 1990, e sottolineata la necessità di procedere in modo globale e coerente;

considerata altresì la raccolta di direttive pratiche sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, pubblicata dall'UIL nel 1991;

tenuto conto della necessità di vegliare affinché siano prese tutte le misure appropriate per:

- a. prevenire gli incidenti rilevanti;
- b. ridurre al minimo i rischi di incidenti rilevanti;
- c. ridurre al minimo gli effetti di siffatti incidenti;

considerate le cause di questi incidenti, in particolare le lacune organizzative, i fattori umani, il mancato funzionamento dei componenti, le deviazioni rispetto alle condizioni normali di funzionamento, gli eventi esterni come pure i fenomeni naturali;

riconosciuta la necessità di una collaborazione nel quadro del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche, tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Organizzazione mondiale della sanità, come pure con altre organizzazioni intragovernative interessate;

RS

¹ Dal testo originale francese

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione di incidenti industriali rilevanti, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale, *adotta, questo ventiduesimo giorno di giugno millenovecentonovantatré la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, 1993.*

Parte I. Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

1. La presente Convenzione ha per oggetto la prevenzione degli incidenti rilevanti implicanti prodotti chimici pericolosi e la limitazione delle conseguenze di tali incidenti.
2. La Convenzione si applica agli impianti a rischio di incidente rilevante.
3. La Convenzione non si applica:
 - a. agli impianti nucleari e alle fabbriche che trattano sostanze radioattive, ad eccezione delle parti di tali impianti nelle quali sono trattate sostanze non radioattive;
 - b. agli impianti militari;
 - c. al trasporto al di fuori del sito di un impianto, a meno che non avvenga mediante condotta.
4. Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate come pure altre parti interessate, escludere dal campo d'applicazione della Convenzione impianti o rami di attività economica per i quali è assicurata una protezione equivalente.

Art. 2

Se si pongono problemi particolari di una certa importanza, tali da non poter attuare immediatamente l'insieme dei provvedimenti di prevenzione e di protezione previsti dalla Convenzione, il Membro deve, consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative come pure altre parti interessate che potrebbero essere toccate, approntare piani d'applicazione a tappe di dette misure, secondo un calendario predefinito.

Art. 3

Ai fini della Convenzione:

- a. l'espressione «prodotto pericoloso» designa un prodotto puro o sotto forma di miscela che, per le sue proprietà chimiche, fisiche o tossicologiche, presenti, solo o in combinazione con altri, un pericolo;
- b. l'espressione «quantità-soglia» designa, per ciascun prodotto o categoria di prodotti pericolosi, la quantità specificata dalla legislazione nazionale per condizioni

- determinate che, se superata, qualifica un impianto come a rischio di incidente rilevante;
- c. l'espressione «impianto a rischio di incidente rilevante» designa un impianto in cui sono fabbricati, trasformati, manipolati, utilizzati, eliminati o immagazzinati, in permanenza o temporaneamente, uno o più prodotti o categorie di prodotti pericolosi e in quantità superiori a quelle soglia;
 - d. l'espressione «incidente rilevante» designa un evento improvviso, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione d'importanza rilevante, nello svolgimento di un'attività all'interno di un impianto a rischio di incidente rilevante, che implichi uno o più prodotti pericolosi e che comporti un pericolo grave, immediato o differito, per i lavoratori, la popolazione o l'ambiente;
 - e. l'espressione «rapporto di sicurezza» designa un documento scritto contenente informazioni tecniche, di gestione e di funzionamento relative ai pericoli e rischi che un impianto a rischio incidente rilevante comporta e al padroneggiamento di tali pericoli e rischi, e che giustifichi i provvedimenti presi per la sicurezza dell'impianto;
 - f. il termine «quasi incidente» designa ogni evento improvviso implicante uno o più prodotti pericolosi che, in assenza di effetti, azioni o sistemi di contenimento avrebbe potuto dare luogo a un incidente rilevante.

Parte II. Principi generali

Art. 4

1. Ciascun Membro deve, tenendo conto della legislazione, delle condizioni e pratiche nazionali e consultandosi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative come pure con le altre parti interessate che possono essere toccate, formulare, attuare e rivedere periodicamente una politica nazionale coerente in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di incidenti rilevanti.

2. Tale politica dev'essere attuata mediante misure di prevenzione e di protezione per gli impianti a rischio di incidente rilevante e, per quanto realizzabile, deve promuovere l'uso delle migliori tecniche di sicurezza disponibili.

Art. 5

1. L'autorità competente o un organismo abilitato riconosciuto dall'autorità competente deve, consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e delle altre parti interessate che potrebbero essere toccate, istituire un sistema che permetta di individuare gli impianti a rischio di incidente rilevante definiti nell'articolo 3 lettera c) sulla base di un elenco di prodotti pericolosi o di categorie di prodotti pericolosi, o di entrambi, con le corrispondenti quantità-soglia, conformemente alla legislazione nazionale o alle norme internazionali.

2. Il sistema menzionato nel numero 1 deve essere riveduto e aggiornato periodicamente.

Art. 6

Dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, l'autorità competente deve prendere disposizioni specifiche al fine di proteggere le informazioni confidenziali, che le sono trasmesse o fornite conformemente a uno qualunque degli articoli 8, 12, 13 o 14, la cui divulgazione sarebbe, per la sua natura, atta a nuocere alle attività di un datore di lavoro, a condizione che tale disposizione non comporti rischi rilevanti per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente.

Parte III. Responsabilità dei datori di lavoro**Art. 7** Individuazione

I datori di lavoro devono individuare ogni impianto a rischio di incidente rilevante sotto il loro controllo, sulla base del sistema menzionato nell'articolo 5.

Art. 8 Notifica

1. I datori di lavoro devono notificare all'autorità competente qualsiasi impianto a rischio di incidente rilevante da loro individuati:

- a. secondo un calendario prefissato, nel caso di un impianto esistente;
- b. prima della sua messa in servizio, nel caso di un impianto nuovo.

2. La chiusura definitiva di un impianto a rischio di incidente rilevante deve essere preventivamente notificata all'autorità competente da parte del datore di lavoro.

Art. 9 Disposizioni a livello d'impianto

Per ogni impianto a rischio di incidente rilevante, i datori di lavoro devono istituire e mantenere un sistema documentato di prevenzione e di protezione da tali rischi che comprenda:

- a. l'individuazione e l'analisi dei rischi come pure la valutazione dei rischi, compresa la presa in considerazione delle interazioni possibili tra i prodotti;
- b. misure tecniche concernenti in particolare la concezione, i sistemi di sicurezza, la costruzione, la scelta di prodotti chimici, il funzionamento, la manutenzione e l'ispezione sistematica dell'impianto;
- c. misure organizzative concernenti in particolare la formazione e l'istruzione del personale, la fornitura di equipaggiamenti atti ad assicurarne la sicurezza, il livello degli effettivi, gli orari di lavoro, la ripartizione delle responsabilità come pure il controllo delle aziende esterne e dei lavoratori temporanei che operano sul sito dell'impianto;
- d. piani e procedure d'emergenza che comportano in particolare:
 - i. l'elaborazione di piani e procedure d'emergenza efficaci, comprese procedure mediche d'emergenza, da applicare sul sito in caso di incidente rilevante o di minaccia di un simile incidente, la verifica e la valutazione periodiche

- dell'efficacia di detti piani e procedure nonché la loro revisione quando necessaria,
- ii. la trasmissione di informazioni sugli incidenti possibili e sui piani d'intervento sul sito alle autorità e agli organi incaricati di allestire i piani e le procedure di intervento volte a proteggere la popolazione e l'ambiente al di fuori del sito dell'impianto,
 - iii. tutte le consultazioni necessarie con tali autorità e organi;
- e. misure volte a limitare le conseguenze di un incidente rilevante;
 - f. la consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti;
 - g. disposizioni volte a migliorare il sistema, comprese misure per raccogliere informazioni e analizzare gli incidenti e i quasi incidenti. Gli insegnamenti tratti devono essere discussi con i lavoratori e i loro rappresentanti e devono essere registrati conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Art. 10 Rapporto di sicurezza

1. I datori di lavoro devono redigere un rapporto di sicurezza allestito secondo le prescrizioni dell'articolo 9.
2. Il rapporto deve essere allestito:
 - a. per gli impianti a rischio di incidente rilevante esistenti, entro il termine successivo alla notifica prescritto dalla legislazione nazionale;
 - b. per ogni nuovo impianto a rischio di incidente rilevante, prima della sua messa in esercizio.

Art. 11 Rapporto di sicurezza

I datori di lavoro devono rivedere, aggiornare e modificare il rapporto di sicurezza:

- a. in caso di modifica che influisca in modo significativo sul livello di sicurezza nell'impianto o sui suoi procedimenti, o sulla quantità di prodotti pericolosi presenti;
- b. quando il progresso in materia di conoscenze tecniche o di valutazione del pericolo lo giustifichi;
- c. agli intervalli prescritti dalla legislazione nazionale;
- d. su domanda dell'autorità competente.

Art. 12 Rapporto di sicurezza

I datori di lavoro devono trasmettere all'autorità competente, o metterle a disposizione, i rapporti di sicurezza di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 13 Rapporto d'incidente

Quando si verifica un incidente rilevante, i datori di lavoro devono informarne l'autorità competente e le altre istanze designate a tal fine.

Art. 14 Rapporto d'incidente

1. Dopo un incidente rilevante ed entro un termine stabilito, i datori di lavoro devono presentare all'autorità competente un rapporto dettagliato contenente un'analisi delle cause dell'incidente e indicante le sue conseguenze immediate sul sito, come pure tutte le misure prese per attenuarne gli effetti.
2. Il rapporto deve includere raccomandazioni dettagliate sulle misure da prendere per evitare che l'incidente possa ripetersi.

Parte IV. Responsabilità delle autorità competenti**Art. 15** Piano d'urgenza al di fuori del sito

Tenendo conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro, l'autorità competente deve provvedere affinché siano allestiti, aggiornati a scadenze adeguate e coordinati con le autorità e le istanze interessate, piani e procedure d'urgenza contenenti disposizioni volte a proteggere la popolazione e l'ambiente al di fuori del sito di ogni impianto a rischio di incidente rilevante.

Art. 16 Piano d'urgenza al di fuori del sito

L'autorità competente deve provvedere affinché:

- a. siano diffuse presso la popolazione che potrebbe essere colpita da un incidente rilevante, senza che lo richieda, informazioni sulle misure di sicurezza da prendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante, e che tali informazioni siano aggiornate e ridiffuse a intervalli adeguati;
- b. sia dato senza indugio l'allarme in caso di incidente rilevante;
- c. qualora le conseguenze di un incidente rilevante potessero oltrepassare le frontiere nazionali, le informazioni richieste nelle lettere a) e b) siano fornite agli Stati interessati, al fine di contribuire alle misure di cooperazione e di coordinamento.

Art. 17 Insediamento degli impianti a rischio di incidente rilevante

L'autorità competente deve elaborare una politica globale d'insediamento che preveda una separazione adeguata per gli impianti a rischio di incidente rilevante progettati e le zone residenziali, le zone di lavoro come pure le installazioni pubbliche e, in caso di impianti esistenti, ogni misura adeguata. Tale politica deve ispirarsi ai principi generali enunciati nella parte II della presente Convenzione.

Art. 18 Ispezione

1. L'autorità competente deve disporre di personale adeguatamente qualificato, formato e competente, che sia munito di sufficienti mezzi, di tecnici e di specialisti per ispezionare, indagare, fornire una valutazione e consulenza sulle questioni trattate nella Convenzione e assicurare l'osservanza della legislazione nazionale.

2. Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'impianto a rischio di incidente rilevante devono avere la possibilità di accompagnare gli ispettori durante la verifica dell'applicazione delle misure prescritte in virtù della presente Convenzione, a meno che questi ultimi non ritengano, alla luce delle direttive generali dell'autorità competente, che ciò rischi di pregiudicare l'efficacia del loro controllo.

Art. 19 Ispezione

L'autorità competente deve avere il diritto di sospendere qualsiasi operazione che presenti un rischio imminente di incidente rilevante.

Parte V. Diritti e obblighi dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Art. 20

In un impianto a rischio di incidente rilevante, i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere consultati, secondo procedure appropriate di cooperazione, al fine di concordare un sistema di lavoro sicuro. In particolare, i lavoratori e i loro rappresentanti devono:

- a. essere informati in modo sufficiente e appropriato dei pericoli legati all'impianto e delle loro possibili conseguenze;
- b. essere informati di tutte le istruzioni o raccomandazioni emananti dall'autorità competente;
- c. essere consultati in occasione dell'elaborazione dei seguenti documenti e avervi accesso:
 - i. rapporti di sicurezza,
 - ii. piani e procedura d'urgenza,
 - iii. rapporti sugli incidenti;
- d. ricevere periodicamente istruzioni e formazione sulle pratiche e procedure per la prevenzione di incidenti rilevanti e il padroneggiamento degli eventi che potrebbero portare a simili incidenti come pure sulle procedure d'urgenza da seguire in caso di incidente rilevante;
- e. entro i limiti della loro funzione e senza che ciò possa andare a loro scapito, prendere misure correttive e, se necessario, interrompere l'attività quando, sulla base della loro formazione ed esperienza, hanno un motivo ragionevole per credere che esista un rischio imminente di incidente rilevante, informarne il loro superiore o, secondo il caso, dare l'allarme prima o immediatamente dopo aver preso queste misure;
- f. discutere con il datore di lavoro di qualsiasi rischio potenziale che considerino atto a causare un incidente rilevante e avere il diritto di notificare tali rischi all'autorità competente.

Art. 21

I lavoratori impiegati sul sito di un impianto a rischio di incidente rilevante devono:

- a. conformarsi a tutte le pratiche e procedure in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e di padroneggiamento degli eventi potenzialmente atti a portare a simili incidenti;
- b. conformarsi a tutte le procedure d'urgenza nel caso in cui si produca un incidente rilevante.

Parte VI. Responsabilità degli Stati esportatori

Art. 22

Lo Stato Membro esportatore, nel quale l'utilizzazione di prodotti, tecnologie o procedimenti pericolosi è vietata in quanto possibile fonte di incidenti rilevanti, deve mettere a disposizione di ogni Paese importatore le informazioni relative a tale divieto come pure alle ragioni che l'hanno motivato.

Parte VII. Disposizioni finali

Art. 23

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 24

1. La presente Convenzione vincola soltanto i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entra in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Art. 25

1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del lavoro e da lui registrato. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, può denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 26

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli sono state comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 27

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 28

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esamina se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 29

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:
 - a. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l'articolo 25 di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
 - b. a partire della data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione riveduta.

Art. 30

I testi in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno egualmente fede.

